REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60772 del Registro di Segreteria promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli avvocati Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giannico Giuseppina (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e Sebastiano Caruso (avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello;

contro

OMISSIS, nata a OMISSIS l' OMISSIS e residente in OMISSIS – non

costituita;

avverso

la sentenza n. 103/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata il 6 maggio 2022.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 23 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Luca Fruscione, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellante; nessuno è comparso per l'appellato.

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda promossa dall'odierna appellata volta al ricalcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo almeno fino al 2011 per aver superato i 18 anni sommando sia i contributi INPS (gestione pubblica), sia contributi ENPAM (cassa professionale).

Con atto depositato in data 9 maggio 2023, il soccombente Istituto previdenziale ha interposto gravame avverso la sentenza, deducendo la "*violazione dell'art. 1 della legge 18 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, commi 239 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228*".

Secondo l'appellante, la materia del contendere riguarderebbe l'individuazione del criterio di calcolo della quota di pensione a carico dell'INPS e la norma di riferimento sarebbe l'art. 1 della legge n. 335/1995 che, come noto, stabilisce i criteri alla stregua dei quali

deve essere determinato, fra i tre astrattamente previsti (contributivo; misto; retributivo), il sistema di calcolo del trattamento. In particolare, il sesto comma del ridetto articolo prevede, di regola, che "*l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa è determinato secondo il sistema contributivo*", fatta eccezione per le ipotesi regolate dai successivi commi 12 e 13. Per quanto rilevante in questa sede, il sistema integralmente retributivo è assicurato ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiano un'anzianità contributiva di oltre 18 anni (che l'odierna appellata non aveva nella gestione pubblica INPS a quella data) poiché, per come fatto palese dalla lettera dell'art. 1 della legge n. 335/1995, al fine di verificare il raggiungimento della quota dei 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 è necessario fare riferimento all'iscrizione "*alle forme di previdenza di cui al comma 6*" e dunque all'iscrizione "*nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa*". Del resto, che l'art. 1 della legge n. 335/1995 non si riferisca in nessuna sua parte, e dunque neppure quanto all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, alle Casse professionali troverebbe conferma nel rilievo che le vicende relative agli enti privatizzati sono trattate nell'articolo 3, comma 12, della stessa legge n. 335/1995 che, sotto la rubrica «Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale», prevede che, al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, gli enti medesimi adottino provvedimenti di variazione delle

aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata*, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, ferma restando la possibilità, rimessa alla volontà degli Organi dei ridetti enti, di "*optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge*". In breve, i 18 anni di anzianità contributiva da compiere al 31 dicembre 1995 non devono essere maturati presso qualsivoglia forma di assicurazione purché obbligatoria, bensì solo presso l'Assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive di essa, trattandosi delle uniche forme assicurative alle quali l'art. 1 della legge n. 335/1995 è testualmente riferito.

Che le forme di previdenza garantite dalle Casse private non siano suscettibili di essere annoverate fra quelle sostitutive ed esclusive dell'AGO emergerebbe con nettezza dall'esame della stessa legge n. 228/2012. Ed invero l'esplicita estensione della facoltà di cumulo anche agli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994, estensione operata in forza dell'art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016, si giustifica proprio sul presupposto che essi non erano inclusi fra le forme assicurative - fra le quali compaiono pure quelle sostitutive ed esclusive dell'AGO – già elencate nell'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012 nella sua versione originaria.

Da quanto sopra sommariamente esposto discende che nell'impianto della legge n. 335/1995 la contribuzione utilmente valutabile in sede

di individuazione del metodo di calcolo applicabile alle pensioni dell'AGO e delle gestioni esclusive e sostitutive (e, dunque, la contribuzione utilmente valutabile in sede di verifica della maturazione dei 18 anni al 31 dicembre 1995) non contempla affatto quella versata nelle Casse dei liberi professionisti. I contributi ENPAM non potrebbero, quindi, essere considerati al fine di stabilire il sistema di calcolo della pensione INPS, dovendosi tener conto dei soli contributi versati presso AGO o gestioni equivalenti, tra le quali non rientrerebbero le Casse professionali. Poiché né la legge n. 228/2012, né tanto meno la legge n. 232/2016, hanno apportato «espresse modificazioni» all'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, ne discende *de plano* che – anche ai fini del calcolo della quota di pensione in cumulo a carico della gestione esclusiva - il criterio interamente retributivo opera solo in favore dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiamo maturato almeno 18 anni di contribuzione nell' AGO e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, senza che possa all'uopo rilevare la contribuzione accreditata presso gli enti privatizzati. Ne discende dunque che la quota a carico dell'INPS della pensione della dott.ssa OMISSIS dovrà essere liquidata con il sistema misto. Tale interpretazione, del resto, appare pure l'unica appieno compatibile con il tenore letterale del più volte ripetuto art. 1, comma 246, della legge n. 232/2012. Ed invero il rinvio da esso effettuato "*alle gestioni di cui al comma 239*" deve ritenersi come un rinvio statico o recettizio, ovverosia come un rinvio alla specifica e determinata disciplina vigente al momento storico

dell'entrata in vigore della legge n. 232/2012 (disciplina che, come detto, escludeva la possibilità di cumulare i segmenti di assicurazione maturati presso le Casse professionali) e non già come un rinvio dinamico, ossia effettuato al contenuto della norma come via via mutato nel tempo.

Sotto altro profilo, l'onere gravante sull'INPS quale ente gestore della assicurazione generale ovvero della forma esclusiva sarebbe condizionato non già - come legge e coerenza impongono - dalla consistenza della provvista contributiva (maggiore o minore di 18 anni) versata nel regime generale o in quello esclusivo o sostitutivo, bensì dalla presenza di contribuzione in enti, ossia le Casse privatizzate, del tutto avulsi rispetto a quel regime e neppure soggetti a regolamentazione legislativa, ma disciplinati dai provvedimenti adottati dai rispettivi organi deliberanti ai quali è pure rimessa, come fatto palese dal sopra citato articolo 3, comma 12, della stessa legge n. 335/1995, la facoltà di scegliere se applicare o meno il sistema di calcolo contributivo. Un ulteriore solido conforto testuale alla tesi qui sostenuta è costituito anche dal brano del ridetto comma 246 nel quale viene sancita la salvezza di "*quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo*". Il legislatore, nel richiamare l'art. 24, secondo comma,

della legge Fornero, avrebbe dunque chiarito che le anzianità posteriori al 1° gennaio 2012 saranno comunque valutate con il sistema contributivo come disposto da quella norma (ferma naturalmente pure la regola del c.d. doppio calcolo, anche essa racchiusa nel citato art. 24, comma 2, alla stregua della quale viene posto in pagamento il minore importo pensionistico fra quello calcolato con il sistema misto e quello calcolato con il sistema interamente retributivo). Orbene, lo specifico riferimento all'articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011 confermerebbe che le Casse professionali esulano del tutto dall'ambito delle gestioni cui fa riferimento il comma 246. Ad ulteriore conferma che la contribuzione versata presso le Casse, benché adoperata nell'operazione di cumulo gratuito, non sia appieno equiparabile a quella versata nell'AGO e nelle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative soccorre pure il disposto dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in tema di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Per come fatto palese dal testo della norma dalla disposta riduzione sono esclusi i trattamenti erogati dalle Casse professionali, non oggetto di alcuna menzione (la riduzione è difatti limitata alle pensioni dell'AGO nonché delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, e non pure a quelle degli enti di cui al d.lgs.n. 509/1994). Da tanto discenderebbe che le pensioni liquidate con il sistema del cumulo gratuito nelle quali sia presente anche un solo periodo di contribuzione riferibile ad una Cassa professionale sono eccettuate

dall'ambito applicativo della predetta norma e non interessate dalla riduzione in parola (cfr. in argomento la circolare INPS n. 116/2019). Si richiama in tal senso la recente giurisprudenza contabile (sentenze nn. 14/2023, 15/2023; 16/2023;17/2023 e 19/2023 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana).

L'INPS conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con rivalsa delle spese di lite.

All'udienza odierna, sentito il procuratore presente per l'appellante che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'appellata alla quale l'atto d'appello risulta essere stato regolarmente notificato presso il domicilio eletto in primo grado (indirizzi p.e.c. fabriziocalvo@pec.it e pier.marranci@firenze.pecavvocati.it) in data 9 maggio 2023, e il d.f.u. al medesimo domicilio in data 29 luglio 2025.

3. L'oggetto della controversia è il diritto dell'appellata a conseguire il trattamento pensionistico in cumulo dei contributi ex legge n. 228/2012, art. 1, comma 239, con il passaggio dal sistema "misto" a quello "retributivo puro". La sig.ra OMISSIS è titolare, con decorrenza 1° settembre 2020, di pensione anticipata liquidata con il sistema misto, in virtù del cumulo gratuito di cui all'art. 1, commi 239 e segg., della legge n. 228/2012.

4. La legge n. 228/2012, art. 1, comma 239 ha previsto che "*Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione*".

Il legislatore, nel disciplinare il nuovo istituto del "cumulo", ha voluto colmare le lacune del sistema.

La l. 7 febbraio 1979, n. 29 aveva, infatti, introdotto nell'ordinamento pensionistico l"istituto della "ricongiunzione", ossia la possibilità di conseguire un'unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti, nel corso della loro vita lavorativa, a diverse gestioni pensionistiche. Detta facoltà può essere esercitata se il lavoratore può far valere periodi di contribuzione in almeno due delle suddette forme pensionistiche: un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una gestione "alternativa"; due periodi di iscrizione in due diverse gestioni "alternative"; un periodo di

iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi; un periodo di iscrizione in una gestione "alternativa" e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi, a condizione che tali periodi non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione diretta.

La ricongiunzione consegue al trasferimento della contribuzione presso un unico ente, con l'effetto che la pensione viene liquidata in base al coacervo di tutta la contribuzione acquisita, senza alcuna limitazione per i "tipi" di pensione (quindi, la contribuzione ricongiunta, è utile anche per la pensione di anzianità e invalidità).

La ricongiunzione opera, pertanto, nel senso di trasferire la contribuzione – regolarmente versata (o comunque accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro – presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata alla somma dei contributi derivanti da tale trasferimento. L'istituto, oltre ad essere oneroso, non è applicabile alle posizioni assicurative costituite presso le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti, né la disciplina dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti consente l'estensione del principio della ricongiunzione dei periodi assicurativi riservati dalla citata legge ai lavoratori subordinati pubblici e privati, e ai lavoratori autonomi delle gestioni speciali dell'Inps.

Con decreto legislativo n. 42/2006 è stata introdotta la

"totalizzazione", volta ad agevolare l'utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso enti (o gestioni) previdenziali diversi, interni (o anche di altri Paesi), in dipendenza dello svolgimento di lavori diversi da parte dello stesso lavoratore, allo scopo di incidere sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico. A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione si limita a consentire soltanto il cumulo, in virtù di una sorta di *fictio iuris*, di tutte le contribuzioni versate in favore dello stesso lavoratore, ai fini del diritto e della misura della pensione, mentre restano, presso ciascun ente o gestione, le contribuzioni (che vi siano state versate), e a loro carico – in base al criterio *pro rata* – soltanto una quota di pensione, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva, dal lavoratore maturata presso la gestione medesima. La totalizzazione rappresenta uno strumento alternativo alla ricongiunzione, incompatibile con la stessa.

Anche nel caso di cumulo gratuito introdotto per la prima volta con la legge finanziaria per il 2013 (l. n. 228/2012), viene ad essere valorizzata la contribuzione, versata in più Casse di previdenza categoriali, e, al pari della totalizzazione ma a differenza della ricongiunzione, non comporta alcun trasferimento della contribuzione da una gestione all'altra. Consente, infatti, al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi con il criterio *pro quota*, secondo le regole di calcolo previste da ciascuna

gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni. A differenza della totalizzazione, quindi, ogni quota del trattamento non è obbligatoriamente calcolata col sistema contributivo.

Il cumulo, dunque, presenta elementi di assoluta novità, in quanto consente di ottenere un trattamento pensionistico unitario ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione previdenziale, con il cumulo della contribuzione accantonata presso le diverse gestioni, ciascuna delle quali procede *pro quota* al calcolo della pensione sia per il diritto che per la misura.

Con la legge di stabilità 2017 (legge n. 232 del 2016) il cumulo è divenuto un istituto generale, applicandosi a tutti i tipi di pensione (anche anticipata) ed estendendosi a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui, come detto, le Casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti privatizzate ex d.lgs. n. 509/1994.

E, tuttavia, la novella legislativa del 2016 ha riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica) che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive maturate all'interno di ciascuna di esse e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Come posto in evidenza dalle pronunce richiamate nell'atto d'appello (Sez. giur. app. Sicilia nn. 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023, 19/2023) ed anche da altre conformi (II Sez. giur. app. n. 110/2026 e Sez. I giur. app. n. 210/2025) il

computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la *fictio iuris* del cumulo gratuito, rimane finalizzato al conseguimento del diritto ad un'unica pensione, senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa e, soprattutto, sul criterio da adottare al fine di stabilire sistema di liquidazione (retributivo, misto o contributivo) ex legge n. 335/1995. Valga per tutte la considerazione che il sistema rimane pro-rata, e, dunque, ciascuna gestione liquida per la quota ad essa spettante che poi confluisce nell'unico trattamento pensionistico (in termini, Sez. II centr. app. n. 460/2022).

5. Tale modalità di calcolo impedisce di attribuire all'art. 1 comma 246 della l. n. 228/2012 un'interpretazione estensiva, come fornita dal primo Giudice. Se è vero, infatti, che "*Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo*" deve ritenersi che l'anzianità contributiva è quella maturata presso ciascuna gestione che ne valuta l'incidenza, ai fini del trattamento pensionistico, alla stregua della disciplina che ne governa la liquidazione. Si tratta in definitiva

di “due pensioni in una” e non di un’unica pensione che rimane accessibile soltanto ricorrendo agli altri istituti della totalizzazione e della ricongiunzione che, diversamente opinando, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogati o quantomeno fortemente limitati dall’espansione del cumulo gratuito: ma tale *interpretatio abrogans* non è supportata dal dato testuale e sistematico. L’art. 1, comma 245, della citata legge 228/2012, richiamato dallo stesso Ente previdenziale appellante, stabilisce che “*le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento* pro quota *in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”*. Il tenore letterale è chiaramente ispirato alla necessità che ciascuna gestione proceda secondo criteri autonomi alla determinazione del trattamento pro quota. Il comma 244, poi, nel richiamare le disposizioni già previste in tema di totalizzazione dal d.lgs. n. 42/2006, ne rende applicabile anche l’art. 5, laddove è previsto che “*L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni*”. L’INPS è, pertanto, soltanto il soggetto preposto *ex lege* al pagamento degli importi, ma la liquidazione è affidata alle singole gestioni all’uopo interpellate che hanno l’obbligo di trasmettere il relativo provvedimento all’ente preposto al versamento dell’unica pensione, assumendosene l’onere

economico Come chiarito anche nelle circolari INPS n. 60 e n. 140 del 2017, ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l'Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo i dati relativi all'anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi e, in caso di pensione di vecchiaia in cumulo, anche la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli Enti di previdenza privati coinvolti ove diversi da quelli stabiliti dai citati commi 6 e 7 della legge n. 214 del 2011. L'articolo 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012 prevede, infatti, che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, "*secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento*", come sopra già precisato.

4.Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve denegarsi il diritto dell'odierna appellata al "cumulo gratuito" di cui all'art. 1, comma 239, l. n. 228/2012 s.m.i., con il criterio retributivo.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in

riforma della sentenza impugnata, deve denegarsi il diritto della sig.ra OMISSIS al "cumulo gratuito" di cui all'art. 1, comma 239, l. n. 228/2012 s.m.i. con il criterio retributivo.

Pone le spese di lite a carico dell'appellata che liquida in euro 1.000/00 (mille/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 2 SET. 2026

P. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 2 SET. 2026

P. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 2 SET. 2026

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco